



CON L'EUROPA PER CRESCERE INSIEME



PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE FESR 2007-2013

Manuale di Gestione delle irregolarità

Quarta edizione - Approvato con decreto
dell'Autorità di Gestione POR Competitività
2007-2013 n. 9415 del 13/10/2014

Elenco delle modifiche al documento

Edizione n.	Descrizione modifiche
Edizione n. 1 del 15/12/2008	
Edizione n. 2 del 02/08/2011	<p>Assunzione da parte dell'Autorità di Gestione dei compiti e delle responsabilità in carico alla Struttura Coordinamento Assi, come previsto dalla modifica della Struttura dell'Autorità di Gestione approvata con decreto n. 13183 del 16/12/2010.</p> <p>Sostituzione dell'allegato "Modulo di segnalazione delle irregolarità" con il "Manuale utente IMS – Modulo 1681".</p> <p>Adozione del format di comunicazione delle azioni intraprese a seguito di segnalazioni da parte di Organismi di controllo esterni, come da indicazioni del 18 luglio 2011 del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.</p> <p>Adeguamento del diagramma dei flussi in relazione alle modifiche sopra riportate.</p>
Edizione n. 3 del 10/04/2012	<p>Adeguamento della terminologia e delle procedure del manuale alla corretta definizione di irregolarità e recuperi ai sensi del Regolamento (CE) 1083/2006 e di quanto previsto nella nota COCOF 10/0002/02/EN del 17/03/2010.</p> <p>Adeguamento del diagramma dei flussi in relazione alle modifiche sopra riportate.</p>
Edizione n. 4 del 13/10/2014	<p>Aggiornamento complessivo del testo finalizzato a fornire maggiori chiarimenti in merito alle tempistiche per adempiere al trattamento degli esiti delle verifiche di primo livello in loco.</p> <p>Adeguamento dell'assetto organizzativo dei soggetti coinvolti nell'attuazione, gestione e controllo del POR FESR 2007-2013, a seguito del nuovo assetto previsto dal provvedimento organizzativo approvato con la D.G.R. n. X/87 del 29/04/2013.</p> <p>Sostituzione dell'Allegato "Manuale utente IMS – Modulo 1681" con il "Manuale utente IMS – Modulo 1848".</p>

INDICE

PREMESSA	5
1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
1.1 NORMATIVA COMUNITARIA.....	6
1.2 NORMATIVA NAZIONALE	8
1.3 NORMATIVA REGIONALE	9
2 SOGGETTI COINVOLTI	10
2.1 RESPONSABILE DI ASSE	10
2.2 AUTORITÀ DI GESTIONE	10
2.3 GRUPPO DI VERIFICATORI IN LOCO	11
2.4 AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE	11
2.5 AUTORITÀ DI AUDIT	12
2.6 ALTRI SOGGETTI.....	12
3 GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ	13
3.1 RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA	13
3.2 ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA.....	13
3.2.1 Archiviazione della segnalazione per assenza di violazioni della normativa	14
3.2.2 Adozione del decreto di revoca, totale o parziale, dell'aiuto finanziario	15
3.3 PROCEDURE DI RICHIESTA DI RESTITUZIONE.....	15
3.4 IRREGOLARITÀ, RECUPERI E RITIRI	16
3.5 SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ.....	18
4 PROCEDURE DI REVISIONE DEL MANUALE	20
ALLEGATI	21
DIAGRAMMA DI FLUSSO	22
FORMAT DI COMUNICAZIONE PER GLI ORGANISMI DI CONTROLLO ESTERNI: SEGNALAZIONI DI IRREGOLARITÀ/FRODI - ESITO DELLE DECISIONI ASSUNTE.....	26
MANUALE UTENTE IMS - MODULO 1848.....	28

Premessa

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire, ai soggetti coinvolti nella gestione e nella sorveglianza del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 (POR), un supporto metodologico per la gestione delle eventuali violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento risultanti dagli esiti dei controlli documentali di tipo amministrativo-contabile e dei controlli in loco, realizzati sia da soggetti interni al Programma (Responsabili di Asse, Gruppo di verificatori in loco, Autorità di Certificazione ed Autorità di Audit), sia da altri soggetti nazionali (MEF-IGRUE, Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti, altri Organi di controllo delle Amministrazioni regionali e centrali) e/o comunitari (Corte dei conti Europea, OLAF, CE-DG Regio).

Nello specifico, la gestione delle violazioni della normativa è descritta secondo la seguente articolazione:

- **rilevazione e segnalazione della violazione** a seguito degli esiti dei controlli documentali e/o in loco, o in conseguenza di accertamenti realizzati da altri soggetti comunitari e/o nazionali;
- **accertamento della violazione**, attraverso la valutazione: della segnalazione redatta dal soggetto che ha realizzato il controllo, delle controdeduzioni formulate dal beneficiario e della documentazione integrativa acquisita;
- **attivazione delle procedure di richiesta restituzione** delle somme indebitamente versate ai soggetti beneficiari;
- **accertamento** che la violazione si configuri quale **irregolarità** ai sensi del Reg. (CE) n. 1083/2006.
- **segnalazione delle irregolarità** accertate e dei conseguenti atti amministrativi adottati.

La responsabilità della gestione e attuazione del POR, in conformità con il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 60 del Reg. (CE) 1083/2006, è in capo all'Autorità di Gestione, che ha anche il compito di *“prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati”*¹.

In particolare, nell'ambito dell'assetto organizzativo del POR², il soggetto incaricato della gestione delle violazioni della normativa di riferimento tramite la *“adozione di atti di revoca parziale o totale dei finanziamenti”* è il Responsabile di Asse.

¹ Cfr. Art. 70, comma 1 lettera b), del Reg. (CE) 1083/2006.

² Cfr. “Descrizione del Sistema di gestione e controllo” del POR Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-2013.

1 Normativa di riferimento

La normativa comunitaria definisce irregolarità *“qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario, derivante dall’azione o dall’omissione di un operatore economico, che ha o avrebbe l’effetto di arrecare un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità Europee attraverso l’imputazione al bilancio comunitario di una spesa indebita”*³.

La normativa comunitaria impone, in particolare, agli Stati Membri di effettuare per via elettronica una comunicazione periodica alla Commissione Europea di tutte le *“irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario”*⁴.

Per primo atto di accertamento amministrativo o giudiziario la normativa comunitaria intende *“una prima valutazione scritta stilata da un’autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti concreti accerta l’esistenza di un’irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario”*⁵.

1.1 Normativa comunitaria

La normativa comunitaria, con l’articolo 60 del Reg. (CE) 1083/2006, attribuisce all’Autorità di Gestione la responsabilità della *“gestione e attuazione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria”*.

L’Autorità di Gestione, di conseguenza, ha tra le sue funzioni anche quella di assicurare il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di gestione delle irregolarità.

Ai sensi dell’articolo 70, comma 1 lettera b), del Reg. (CE) 1083/2006, infatti, *“gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull’andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari.”*

Inoltre, come definito nel comma 2 del già citato articolo, *“quando un importo indebitamente versato al beneficiario non può essere recuperato, spetta allo Stato membro rimborsare al bilancio generale dell’Unione europea l’importo perduto, quando è stabilito che la perdita è dovuta a colpa o negligenza ad esso imputabile.”*

La gestione delle irregolarità è disciplinata, in dettaglio, dalla Sezione 4 del Reg. (CE) 1828/2006. Secondo quanto definito dall’articolo 28 di tale Regolamento, *“entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le*

³ Cfr. Art. 1, comma 7, del Reg. (CE) 1083/2006.

⁴ Cfr. Art. 28 del Reg. (CE) 1828/2006.

⁵ Cfr. Art. 27 del Reg. (CE) 1828/2006.

irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario” fornendo i dati richiesti dalla modulistica predisposta per la comunicazione delle irregolarità⁶.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 28, l'obbligo di comunicazione alla Commissione delle irregolarità non è previsto per i seguenti casi:

- *“casi in cui l'irregolarità consista unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di un'operazione rientrante nel Programma Operativo cofinanziato in seguito al fallimento del beneficiario”;*
- *“casi segnalati spontaneamente dal beneficiario all'Autorità di Gestione o all'Autorità di Certificazione prima che l'autorità competente li scopra, prima o dopo il versamento del contributo pubblico”;*
- *“casi rilevati e corretti dall'Autorità di Gestione o dall'Autorità di Certificazione prima di qualsiasi versamento del contributo pubblico al beneficiario e prima dell'inserimento della spesa interessata in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione”.*

Vanno tuttavia segnalate le irregolarità precedenti un fallimento e i casi di frode sospetta.

Inoltre, “qualora alcune delle informazioni, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata scoperta, non siano disponibili gli Stati Membri forniscono, per quanto possibile, i dati mancanti quando presentano alla Commissione i successivi rapporti trimestrali sulle irregolarità.”

Qualora non siano rilevate irregolarità, lo Stato membro è comunque tenuto a segnalare alla Commissione, per il tramite delle strutture preposte, l'assenza stessa delle irregolarità entro i medesimi termini stabiliti per la comunicazione delle stesse.

La tempistica prevista per le comunicazioni delle irregolarità varia in presenza di “Casi urgenti”: ai sensi dell'articolo 29 del Reg.(CE) 1828/2006 *“qualora sussista il pericolo che tali irregolarità possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio o se denotano il ricorso a nuove pratiche scorrette”* l'irregolarità deve essere segnalata immediatamente alla Commissione.

Una volta effettuata la prima comunicazione di presunta irregolarità, lo Stato Membro deve provvedere a monitorare l'andamento delle procedure di gestione della stessa comunicando periodicamente *“entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre”* i dati relativi ai *“procedimenti iniziati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché dei cambiamenti significativi derivanti da detti interventi.”*

Gli Stati membri, in conformità con l'articolo 30 del Reg. (CE) 1828/2006, comunicano periodicamente alla Commissione *“le decisioni amministrative o giudiziarie riguardanti la conclusione di tali procedimenti”*. Qualora l'Amministrazione proceda ad un abbandono dei procedimenti di recupero *“gli Stati membri informano, per quanto possibile, la Commissione prima che venga presa una decisione”*.

Le informazioni richieste nella Sezione 4 “Irregolarità” del Reg. (CE) 1828/2006, *“sono inviate per quanto possibile, per via elettronica, utilizzando il modulo messo a disposizione a tal fine dalla Commissione”* (indicato nella descrizione delle procedure come “Scheda OLAF”).

⁶ Cfr. Allegati: Modulo di segnalazione delle irregolarità.

1.2 Normativa nazionale

A livello nazionale, la comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario è disciplinata dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee del 12 ottobre 2007 recante le *“Modalità di comunicazione alla Commissione Europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”* (GU n. 240 del 15-10-2007) e dalla Delibera n. 13 del 7 luglio 2008 approvata dal Comitato per la Lotta contro le Frodi Comunitarie istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri recante le note esplicative della succitata Circolare.

Secondo quanto definito nella Circolare del 12 ottobre 2007, *“la norma richiede che sia compiuta un’attività di valutazione, all’esito della quale possa ritenersi accertata ancorché in modo non definitivo e comunque rivedibile, l’esistenza di un’irregolarità”*. Nelle note esplicative è inoltre specificato che *“la ratio è quella di evitare che la trasmissione di informazioni, qualora effettuata in base a rilievi ancora non vagliati dalle rispettive Autorità competenti, possa determinare l’inoltro alla Commissione Europea di comunicazioni su presunte irregolarità, che si rivelino ad un successivo e più completo esame in tutto o in parte inesistenti, con indubitabile pregiudizio per lo Stato, a carico del quale rimarrebbe intanto iscritta la posizione debitoria”*.

Una volta ricevuto un atto di segnalazione di sospetta irregolarità o frode, *“gli organi decisionali preposti verificheranno senza ritardo che gli elementi in esso indicati siano di consistenza tale da rendere prima facie fondata l’ipotesi della avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario”*.

Dovendo gli organi decisionali compiere la valutazione senza ritardo, *“la mancata indicazione di un termine entro cui deve essere effettuata la valutazione, non deve indurre in errore circa il rigoroso rispetto dei termini previsti dai Regolamenti comunitari per l’inoltro delle segnalazioni alla Commissione Europea”*. Pertanto, *“ciascuna Amministrazione, pur nell’assoluta libertà di organizzazione interna, dovrà vigilare affinché sia garantita l’osservanza dei termini prescritti dai Regolamenti, adoperandosi al fine di evitare che la valutazione del primo verbale di constatazione o dell’atto comporti ritardi nelle segnalazioni, le quali dovranno comunque essere effettuate con la massima puntualità”*.

Effettuata la valutazione, *“l’obbligo di comunicazione sorge solo se la citata valutazione confermi che i fatti dedotti integrano un caso di irregolarità e se ricorrano i presupposti stabiliti dalla richiamata normativa”*.

“Limitatamente alle frodi o sospetti di frode portati all’attenzione dell’Autorità giudiziaria”, il Dipartimento per gli Affari di Giustizia definisce il sorgere dell’obbligo di segnalazione individuato dalla normativa comunitaria nel *“primo atto di accertamento giudiziario”* indicando quest’ultimo quale il *“momento in cui l’Autorità giudiziaria procedente, escludendo di poter procedere all’archiviazione ed esercitando l’azione penale, formula l’imputazione e compie così la prima valutazione scritta di irregolarità dotata di una qualche forma di stabilità”*.

Il *“primo atto di accertamento giudiziario”* deve quindi identificarsi:

- *“nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio o di riti alternativi, ai sensi dell’art. 405 c.p.p.”;*

- *“nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in cui il pubblico ministero procede a citazione diretta a giudizio, con l’emissione del decreto di citazione, ai sensi degli art. 550 e 552 c.p.p.”.*

Si precisa inoltre che “qualora i fenomeni di abusiva fruizione di sovvenzioni comunitarie vedano coinvolti soggetti titolari di funzioni pubbliche, è opportuno individuare il primo atto di accertamento giudiziario negli eventuali provvedimenti di arresto, fermo o custodia cautelare adottati nei confronti di tali soggetti, considerata la gravità delle conseguenze delle condotte illecite sul sistema degli uffici pubblici incaricati della gestione delle procedure dei controlli amministrativi, secondo la disciplina prevista dal comma 3 bis del citato art. 129 delle norme di att. c.p.p. relativa all’informativa da inviare all’Autorità da cui dipende il pubblico impiegato”.

Qualora sorga l’obbligo di comunicazione gli organi decisionali preposti “sono tenuti a redigere l’apposito modulo e a disporre, senza ritardo, l’invio del medesimo alle Amministrazioni e organi centrali competenti per l’inoltro alla Commissione Europea” e devono procedere all’emanazione di tutti gli atti amministrativi funzionali alla gestione dell’irregolarità (revoca del finanziamento, recuperi, etc.).

“Ai fini di quanto evidenziato, gli organismi di controllo esterni alle amministrazioni responsabili degli specifici benefici comunitari sono tenuti a far pervenire tutti gli elementi di informazione necessari alla redazione del previsto modulo di comunicazione delle irregolarità.”

“Inoltre, si segnala che, qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni è sempre subordinata all’autorizzazione dell’autorità giudiziaria che procede.”

1.3 Normativa regionale

La normativa regionale in merito alla gestione delle irregolarità provvede, tramite il Decreto n. 16189 del 8 novembre 2005 della Direzione Generale Programmazione Integrata e Finanza, alla *“Individuazione del Referente Unico per il trattamento delle segnalazioni”*.

Il decreto individua nella Direzione Centrale Legale, Legislativo, Istituzionale e Controlli il *“Referente Unico per il trattamento delle segnalazioni da inviarsi alla Commissione delle Comunità Europee relativamente alle irregolarità rilevate nell’esecuzione delle operazioni finanziate dai contributi concessi dalla Regione Lombardia nell’ambito dei fondi strutturali”*.

Per quanto attiene alle modalità operative di segnalazione delle irregolarità, *“su richiesta del Referente Unico, gli uffici della Regione Lombardia sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio dei procedimenti di recupero delle somme indebitamente riscosse”*.

2 Soggetti coinvolti

La procedura di gestione delle irregolarità delle operazioni cofinanziate dal POR vede coinvolti i soggetti di seguito descritti.

2.1 Responsabile di Asse

Per quanto concerne il processo di gestione delle irregolarità, al Responsabile di Asse compete l'espletamento delle seguenti funzioni⁷:

- gestione dei rapporti con i Beneficiari;
- adozione degli atti di revoca parziale o totale dei finanziamenti;

Con riferimento alle procedure di gestione delle irregolarità indicate nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Europee del 12 ottobre 2007, il Responsabile di Asse è il soggetto preposto alla ricezione delle segnalazioni in caso di sospetta violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e alla conseguente valutazione degli elementi rilevati nel corso dei controlli, al fine di accertare e validare l'esistenza della violazione.

Il Responsabile di Asse è quindi il soggetto cui compete la gestione del processo di revoca dell'aiuto e dell'eventuale richiesta di restituzione delle somme erogate.

Sempre con riferimento agli adempimenti previsti nella Circolare, nel caso in cui la normativa comunitaria lo preveda, il Responsabile di Asse è altresì il soggetto preposto a compilare e trasmettere, periodicamente e senza ritardo, il modulo di segnalazione delle irregolarità (Scheda OLAF) di cui all'articolo 28 del Reg. (CE) 1828/2006.

2.2 Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione svolge le attività di raccordo con il Governo Nazionale e con la Commissione Europea.

⁷ Cfr. "Descrizione del Sistema di gestione e controllo" del POR Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-2013.

Rispetto alla gestione dei processi relativi alle irregolarità, quindi, l'Autorità di Gestione supporta il Responsabile di Asse nella gestione delle segnalazioni e dei flussi di comunicazione ad esse relativi.

In particolare, l' Autorità di Gestione svolge le seguenti funzioni⁸:

- tenuta dei rapporti e dei flussi informativi verso l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Audit ed il Referente Unico regionale;
- raccolta e tenuta delle informazioni trasmesse dai Responsabili di Asse riguardanti:
 - gli esiti dei pagamenti effettuati nei confronti dei beneficiari, le eventuali situazioni debitorie e l'avvenuto svincolo delle fidejussioni;
 - gli esiti delle verifiche espletate, le eventuali irregolarità rilevate e le somme per cui richiedere la restituzione;
 - le segnalazioni delle irregolarità accertate.

2.3 Gruppo di verificatori in loco

Secondo quanto definito dall'assetto organizzativo del POR⁹, il Gruppo di verificatori in loco è preposto allo svolgimento delle verifiche in loco delle operazioni.

In particolare il Gruppo di verificatori in loco è incaricato dell'espletamento delle seguenti funzioni:

- realizzazione delle verifiche in loco su un campione di operazioni;
- comunicazione, per il tramite dell'Autorità di Gestione, degli esiti delle verifiche espletate e delle eventuali violazioni della normativa di riferimento rilevate, al Responsabile di Asse, per l'adozione di eventuali azioni correttive.

2.4 Autorità di Certificazione

L'Autorità di Certificazione tiene la contabilità dei recuperi delle somme certificate indebitamente erogate, sulla base degli atti assunti dall'Autorità di Gestione. Inoltre la stessa Autorità di Certificazione tiene la contabilità degli importi certificati ritirati a seguito della revoca, parziale o totale, dell'aiuto finanziario.

⁸ Cfr. "Descrizione del Sistema di gestione e controllo" del POR Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-2013.

⁹ Cfr. "Descrizione del Sistema di gestione e controllo" del POR Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-2013 e DDUO n. 3317 del 12/04/2011 "Modalità operative per il funzionamento del Gruppo dei Verificatori in loco per le attività di controllo di I livello nell'ambito del POR Competitività 2007-2013".

In particolare l'Autorità di Certificazione effettua la detrazione degli importi recuperati o ritirati dalla prima dichiarazione di spesa disponibile, comunque prima della chiusura del Programma Operativo, e procede periodicamente al monitoraggio del Registro Recuperi¹⁰.

2.5 Autorità di Audit

L'Autorità di Audit, secondo quanto definito nell'articolo 62, comma e), del Reg.(CE) 1083/2006 ha il compito di *“formulare un parere, in base ai controlli ed alle attività di audit effettuati sotto la propria responsabilità, in merito all'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, indicando se questo fornisce ragionevoli garanzie circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legalità e regolarità delle transazioni soggiacenti”*.

2.6 Altri soggetti

Come definito dalla Circolare interministeriale del 12 ottobre 2007, concernente “Modalità di comunicazione alla Commissione europea delle irregolarità e frodi a danno del bilancio comunitario”, le violazioni della normativa di riferimento possono essere segnalate al Responsabile di Asse anche da Soggetti terzi, qualora le rilevassero nel corso dello svolgimento delle loro attività.

In particolare si fa riferimento a Organismi di controllo esterni (soggetti nazionali, quali MEF-IGRUE, Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei conti, e soggetti comunitari, quali Corte dei Conti Europea, OLAF, CE-DG Regio) e altri Organi di controllo delle Amministrazioni regionali.

Il Responsabile di Asse è tenuto a far conoscere agli Organismi di controllo esterni, che hanno trasmesso l'atto o la segnalazione, l'esito delle decisioni assunte.

Al fine di agevolare il processo di feedback informativo in tema di fondi strutturali, il Responsabile di Asse è tenuto ad utilizzare un apposito format di comunicazione (riportato in allegato al seguente manuale), che è stato trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 18 luglio 2011.

¹⁰ Cfr. “Descrizione del Sistema di gestione e controllo” del POR Competitività Regionale e Occupazione FESR 2007-2013.

3 Gestione delle irregolarità

3.1 Rilevazione e segnalazione di violazioni della normativa

La rilevazione di una violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento e la conseguente individuazione di spese non riconoscibili e non ammissibili avviene a seguito dell'espletamento dei controlli documentali ed in loco, sia nella fase di attuazione dell'operazione, sia a seguito della chiusura della stessa.

Nel caso di rilevazione di violazione della normativa di riferimento da parte di soggetti interni al POR, quali il Responsabile di Asse ed il Gruppo di verificatori in loco, il rilievo è formalizzato tramite l'utilizzo degli appositi strumenti di controllo: le check list e i verbali di controllo.

Le segnalazioni di violazioni possono essere formulate al Responsabile di Asse anche da altri soggetti che realizzano delle attività di controllo sulle operazioni finanziate dal POR, a titolo esemplificativo: l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Audit, la Guardia di Finanza, l'OLAF, etc.

Tutti i soggetti che rilevano presunte violazioni della normativa di riferimento procedono a segnalarle al Responsabile di Asse indicando, nella relativa nota di trasmissione, le seguenti informazioni obbligatorie:

- la violazione individuata e le modalità di realizzazione della stessa;
- la norma violata;
- le eventuali prime osservazioni formulate dal beneficiario;
- la quantificazione finanziaria della violazione e le somme indebitamente percepite.

Qualora la segnalazione della violazione manchi di uno degli elementi descritti, o non sia ritenuta esaustiva, il Responsabile di Asse procede alla trasmissione della richiesta di integrazione della segnalazione.

3.2 Accertamento della violazione della normativa

Una volta ricevuta la comunicazione di presunta violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con eventuale quantificazione delle spese non riconoscibili e non ammissibili al Programma, il Responsabile di Asse è il soggetto incaricato dell'accertamento della stessa.

Come previsto dall'assetto organizzativo del POR, il Responsabile di Asse è il soggetto incaricato di verificare tempestivamente, ai sensi della Circolare ministeriale del 12 ottobre

2007, che gli elementi indicati a giustificazione della presunta violazione validino *“l’ipotesi di un’ avvenuta violazione di una norma comunitaria o nazionale anche astrattamente idonea a provocare pregiudizio al bilancio comunitario”*.

Nel rispetto del principio di *“partecipazione al procedimento amministrativo”*, di cui all’articolo 7, comma 1 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, una volta iniziate le procedure di verifica della sussistenza della violazione della normativa, il Responsabile di Asse invia al beneficiario, e per conoscenza alla Autorità di Gestione, la comunicazione formale di avvio del procedimento di accertamento della violazione nel più breve tempo possibile, tenendo conto delle diverse tipologie di operazioni verificate, dell’entità degli importi interessati dalla contestazione, della documentazione da verificare e delle peculiarità dei rilievi. La comunicazione è corredata dalla contestuale richiesta di controdeduzioni e/o integrazione della documentazione amministrativa.

Nel rispetto della Legge n. 241/90, *“in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere.”*

A seguito della richiesta di controdeduzioni e/o integrazioni, il Responsabile di Asse riceve dal beneficiario le controdeduzioni e l’eventuale documentazione integrativa richiesta.

Ai fini della validità della valutazione della sussistenza della violazione, la documentazione integrativa richiesta viene presa in considerazione solo qualora la stessa pervenga entro e non oltre i congrui limiti indicati nella comunicazione formale di avvio del procedimento di accertamento di violazione della normativa.

Il Responsabile di Asse, nella valutazione delle segnalazioni di presunte violazioni, verifica e accerta se la segnalazione stessa, e i documenti integrativi raccolti, confermano la violazione di una o più disposizioni riportate:

- nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;
- nel POR Competitività 2007-2013;
- nelle Linee Guida di Attuazione;
- nel Bando/Avviso di riferimento;
- nelle Linee Guida di Rendicontazione.

Il Responsabile di Asse procede quindi, dandone atto al beneficiario e all’Autorità di Gestione, a formalizzare tempestivamente tale valutazione attraverso il ricorso ad una delle seguenti procedure:

- archiviazione della segnalazione per assenza di violazioni della normativa di riferimento e di spese non ammissibili;
- adozione del decreto di revoca, totale o parziale, dell’aiuto finanziario.

3.2.1 Archiviazione della segnalazione per assenza di violazioni della normativa

Qualora dagli esiti dei controlli effettuati sulla base della documentazione integrativa prodotta nonché dall’esame delle controdeduzioni presentate dal beneficiario emerga la insussistenza delle violazioni segnalate, il Responsabile di Asse provvede a notificare tempestivamente al beneficiario, e per conoscenza al soggetto che ha segnalato la presunta violazione ed all’Autorità di Gestione, l’accettazione delle controdeduzioni e l’archiviazione della segnalazione per assenza di violazioni della normativa di riferimento e di spese non

ammissibili. Qualora la segnalazione sia pervenuta da parte di Organismi di controllo esterni, tale decisione deve essere comunicata agli stessi mediante l'utilizzo dell'apposito format di comunicazione, reso disponibile dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 18 luglio 2011, allegato al presente manuale.

3.2.2 Adozione del decreto di revoca, totale o parziale, dell'aiuto finanziario

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti svolti, sia appurata l'effettiva violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, il Responsabile di Asse procede con la predisposizione del decreto di revoca, parziale o totale, dell'aiuto finanziario che conterrà la descrizione delle modalità di concretizzazione delle violazioni di una o più disposizioni della normativa di riferimento, la norma o le norme violate, la quantificazione finanziaria della violazione e dell'aiuto di cui si dispone, se del caso, l'ingiunzione al pagamento della somma indebitamente percepita.

Il Responsabile di Asse notifica quindi il decreto di revoca, parziale o totale, dell'aiuto finanziario e, se del caso, di ingiunzione al pagamento della somma indebitamente percepita al beneficiario nonché alla Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione, ai fini del monitoraggio del registro recuperi e delle posizioni debitorie.

3.3 Procedure di richiesta di restituzione

Nel caso in cui, a seguito della procedura di accertamento della violazione della normativa e delle spese non riconoscibili, emerga che il beneficiario ha percepito indebitamente contributi pubblici, il Responsabile di Asse verifica se procedere:

- alla richiesta di restituzione degli importi indebitamente percepiti o
- alla applicazione, nell'ambito del medesimo progetto, della compensazione sull'erogazione delle successive tranche di aiuto finanziario.

A seguito dell'attivazione della prima opzione, il Responsabile di Asse riceve comunicazione dell'avvenuta restituzione delle somme indebitamente percepite da parte del beneficiario corredata dalla copia del versamento delle stesse.

Ricevuta la comunicazione di avvenuto accredito dell'importo, il Responsabile di Asse verifica che l'importo versato corrisponda a quello indicato nel decreto di revoca, parziale o totale, dell'aiuto finanziario, maggiorato degli interessi di legge e ne informa la Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione.

In caso di attivazione della seconda opzione, ad avvenuta compensazione degli importi di cui richiedere la restituzione mediante le erogazioni delle successive tranche di finanziamento, il Responsabile di Asse informa la Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione.

In caso di mancata restituzione dell'importo indebitamente ricevuto, il Responsabile di Asse, qualora fosse stata presentata garanzia fideiussoria, verifica la possibilità di avviare l'iter per l'escussione della stessa, secondo quanto previsto dalle Linee Guida sulle modalità di

acquisizione, gestione, conservazione e controllo delle garanzie fideiussorie di cui alla DGR n. IX/1770 del 24/05/2011.

Nel caso in cui l'escussione della polizza fideiussoria non andasse a buon fine o non fosse possibile escuterla in tutto o in parte, il Responsabile di Asse procede all'avvio della procedura di riscossione coattiva nei confronti del beneficiario e ne dà comunicazione alla Autorità di Gestione.

Si segnala infine che i Responsabili di Asse, qualora verificassero la presenza di situazioni debitorie a carico di beneficiari verso cui si sta provvedendo ad effettuare nuove erogazioni su altri progetti del POR FESR, sono tenuti a procedere con compensazione, ai sensi della l.r. 34/1978 e ss.mm.ii., e conseguentemente a informare l'Autorità di Gestione.

3.4 Irregolarità, recuperi e ritiri

Ai fini della corretta gestione delle comunicazioni interne ed esterne all'Amministrazione regionale, il Responsabile di Asse, una volta accertata la violazione di norme comunitarie, nazionali e regionali ed individuato l'ammontare di spesa non ammissibile al POR, è tenuto a verificare se tale violazione può configurarsi quale irregolarità ai sensi dell'art.2, comma 7, del Reg. (CE) 1083/2006.

L'articolo 2, infatti, descrive l'**irregolarità** come una "qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale", richiama pertanto alla necessità di verificare se le spese connesse alla violazione accertata siano già state imputate al bilancio comunitario.



Nel caso in cui le spese non riconoscibili non siano state ancora incluse in una dichiarazione di spesa certificata dall'Autorità di Certificazione alla Commissione europea, il Responsabile di Asse non è soggetto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 28 del Reg. (CE) 1828/2006, per i quali si rimanda al seguente paragrafo 3.5. Al fine di consentire il monitoraggio delle posizioni debitorie, anche qualora riferite a importi non certificati, il Responsabile di Asse comunica ugualmente il decreto di revoca parziale o totale dell'aiuto finanziario all'Autorità di Certificazione e all'Autorità di Gestione.

Nel caso in cui invece le spese non riconoscibili risultino già incluse in una dichiarazione di spesa certificata dall'Autorità di Certificazione alla Commissione europea il Responsabile di Asse, in accordo con l'Autorità di Gestione, può valutare di:

- **ritirare** immediatamente la spesa irregolare dal Programma, detraendola dalla successiva certificazione di spesa e consentendo in tal modo ai finanziamenti comunitari di essere impegnati in altre operazioni;
- lasciare la somma irregolare temporaneamente nel Programma, in attesa degli esiti delle **procedure di recupero** e procedere alla decertificazione della spesa solo a seguito dell'avvenuta restituzione della somma indebita da parte del beneficiario.

Per le spese ritirate dal Programma, le "Note esplicative" alla Circolare Interministeriale del 12 Ottobre 2007 stabiliscono che *"la cancellazione, anche parziale, della operazione che ha dato origine all'irregolarità non deve essere trattata come un importo da recuperare. Ciononostante, al fine di rettificare la spesa precedentemente certificata alla Commissione, l'Autorità di Gestione deve fornire all'Autorità di Certificazione tutti gli elementi necessari a contabilizzare gli adeguamenti e dedurre la spesa cancellata dalla successiva Dichiarazione di spesa alla Commissione"*. Pertanto qualora il Responsabile di Asse, d'intesa con l'Autorità di Gestione, decida di procedere alla cancellazione (ritiro) dell'operazione, lo stesso provvede all'adozione di un atto di cancellazione ed alla comunicazione dello stesso alla Autorità di Gestione ed all'Autorità di Certificazione, per la compilazione del relativo elenco sulle spese ritirate di cui all'art. 20, comma 2, lettera a) del Regolamento CE 1828/2006.

A seguito del **ritiro** della spesa irregolare dal Programma il rischio di non riuscire a recuperare dal beneficiario i fondi pubblici indebitamente percepiti rimane a esclusivo carico dell'Amministrazione regionale, la quale non può nuovamente certificare alla Commissione somme ritirate.

Nel caso in cui invece il Responsabile di Asse, previa intesa con l'Autorità di Gestione, decida di lasciare la spesa dell'operazione oggetto dell'irregolarità in sospeso nel POR, lo stesso provvede a comunicare l'adozione del decreto di revoca, parziale o totale, dell'aiuto finanziario oltre che alla Autorità di Gestione anche all'Autorità di Certificazione, per la compilazione dei relativi elenchi sulle spese recuperate o da recuperare di cui all'art. 20, comma 2, lettera b) e c) del Regolamento CE 1828/2006.

RITIRI NON CONSEGUENTI A IRREGOLARITÀ

Nel corso della Programmazione si potrebbe verificare la certificazione di spese relative a pagamenti avvenuti a seguito di meri errori materiali.

Anche in questi casi, il Responsabile di Asse, previa intesa con l'Autorità di Gestione, procede al ritiro delle relative somme dal Programma, mediante l'adozione di un atto di cancellazione ed alla comunicazione dello stesso alla Autorità di Gestione ed all'Autorità di Certificazione.

Quest'ultima procede alla detrazione dell'importo dalla successiva certificazione di spesa, consentendo in tal modo ai finanziamenti comunitari di essere impegnati in altre operazioni. Non è invece necessaria la segnalazione di tali decertificazioni nell'elenco degli importi ritirati dal Programma, di cui all'art. 20, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 1828/06.

A seguito del ritiro della spesa il rischio di non riuscire a recuperare dal beneficiario i fondi pubblici erroneamente erogati rimane a esclusivo carico dell'Amministrazione regionale.

Se, a seguito dell'avvio della procedura di riscossione coattiva, il beneficiario non provvede a restituire le somme oggetto dell'irregolarità, il Responsabile di Asse deve dichiarare il mancato recupero.

Il paragrafo 2 dell'articolo 30 del Reg. (CE) 1828/2006 definisce le informazioni che l'Autorità di Gestione deve fornire in modo dettagliato, al fine di consentire alla Commissione di prendere una decisione in merito all'imputabilità sul POR delle somme non recuperate.

Le informazioni comprendono almeno:

- una copia della decisione di concessione;
- la data dell'ultimo pagamento al beneficiario;
- un copia dell'ordine di recupero;
- nei casi di fallimento che vanno comunicati a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, una copia del documento che attesta l'insolvenza del beneficiario;
- una descrizione sommaria dei provvedimenti presi dallo Stato membro per recuperare l'importo in questione con indicazione delle rispettive date.

La Commissione, al termine dell'indagine, può richiedere espressamente allo Stato membro di continuare il procedimento di recupero.

In caso di irregolarità non recuperabili al di sotto della soglia di segnalazione, valutata in 10.000 euro di contributo comunitario, la perdita viene condivisa con la Commissione secondo il tasso di cofinanziamento applicabile all'operazione interessata.

Nel caso in cui, dall'istruttoria della Commissione Europea, emergesse che il mancato recupero è riconducibile a colpa o negligenza imputabile alla Autorità di Gestione, si procede comunque con il rimborso al bilancio dell'Unione Europea, imputando le somme al bilancio regionale (art. 70 del Reg. (CE) n. 1083/2006).

Infine, se, entro un anno dalla dichiarazione di irrecuperabilità delle somme irregolari, la Commissione non avvia alcuna delle azioni sopra descritte, gli importi a rischio passano automaticamente a carico del bilancio dell'Unione Europea¹¹ (art. 20 del Reg. (CE) n. 1828/2006).

3.5 Segnalazione delle irregolarità

Le disposizioni di cui alla Sezione 4 del Reg. (CE) n. 1828/2006 stabiliscono, in linea generale entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, l'obbligo di comunicazione delle irregolarità che costituiscono oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario e che siano relative ad importi superiori ai 10.000 euro a carico del bilancio generale della Comunità Europea (quota FESR).

Nei casi in cui l'importo oggetto di irregolarità sia inferiore a 10.000 euro, si procede a comunicazione soltanto dietro richiesta della Commissione europea.

¹¹ Il termine temporale di un anno non si applica nel caso di frode sospetta o accertata.

Fatti salvi i casi urgenti di cui all'art. 29 dello stesso Regolamento¹², o i casi di frode sospetta per i quali occorre effettuare sempre la segnalazione alla Commissione, l'Autorità di Gestione non deve comunicare le irregolarità qualora:

- non sia stata realizzata in tutto o in parte un'operazione a seguito di fallimento del beneficiario;
- l'irregolarità venga segnalata spontaneamente dal beneficiario;
- casi rilevati e corretti dall'Autorità di Gestione o Autorità di Certificazione prima dell'erogazione del contributo e comunque prima che la spesa sia stata inserita in una Dichiarazione di spesa certificata;
- casi di mera negligenza e/o errore, che non integrano fattispecie di irregolarità, né di frodi, anche sospette.

Si evidenzia che nei casi in cui la violazione della normativa di riferimento o la frode sospetta viene rilevata dopo il pagamento del contributo ma prima dell'inserimento della spesa in una delle certificazioni di spesa, non è richiesta la comunicazione stante l'assenza di un'incidenza finanziaria in grado di arrecare pregiudizio al bilancio comunitario.

Se dagli esiti dei controlli effettuati emerge la sussistenza di un'irregolarità non ricompresa nelle ipotesi sopracitate, e **rilevata dopo il pagamento del contributo e dopo l'inserimento della spesa all'interno di una dichiarazione di spesa certificata dall'Autorità di Certificazione all'Unione europea** sorge l'obbligo di comunicazione dell'irregolarità alla Commissione¹³.

In questo caso il Responsabile di Asse ha il compito di predisporre il modulo di segnalazione (Scheda OLAF) mediante il sistema di gestione delle irregolarità (I.M.S. - Irregularities Management System – Modulo 1848) e di trasferirla per il trattamento delle segnalazioni delle irregolarità all'Autorità di Gestione. Il sistema I.M.S. costituisce l'applicazione software temporanea per la gestione delle segnalazioni delle irregolarità in osservanza delle condizioni specificate nei regolamenti di riferimento¹⁴.

Qualora la segnalazione sia pervenuta da parte di Organismi di controllo esterni, l'esito delle decisioni assunte deve essere comunicato agli stessi mediante l'utilizzo dell'apposito format di comunicazione, reso disponibile dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 18 luglio 2011, allegato al presente manuale.

Qualsiasi nuova informazione che si dovesse rendere disponibile dopo la prima segnalazione (a titolo esemplificativo: decreto di ingiunzione al pagamento, avvio procedura di riscossione coattiva, avvio procedimento giudiziario, costituzione in giudizio, sentenza) deve essere oggetto di specifici aggiornamenti della Scheda OLAF.

¹²Cfr. Art. 29 del Reg (CE)1828/2006, "Ogni Stato membro segnala immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati tutte le irregolarità accertate o sospette qualora sussista il pericolo che tali irregolarità possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio o se denotano il ricorso a nuove pratiche scorrette".

¹³ Cfr. Art. 28 del Reg (CE)1828/2006.

¹⁴ Dal 1° ottobre 2014, per l'implementazione delle schede OLAF, è stato adottato un modulo comune a tutti i Fondi – il Modulo 1848 -, disponibile in allegato.

Il Responsabile di Asse deve procedere ad aggiornare le Schede OLAF anche a seguito di ogni versamento, da parte del beneficiario, dell'ammontare complessivo delle somme indebitamente percepite, o di tranches delle stesse.

Gli aggiornamenti delle Schede OLAF, anche in assenza di nuove informazioni, devono essere realizzati con cadenza trimestrale sul sistema I.M.S. e trasmessi all'Autorità di Gestione per il trattamento delle segnalazioni relative alle irregolarità.

L'Autorità di Gestione provvede quindi all'invio di tutti i moduli di segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Comunitarie, che a sua volta approva e inoltra alla Commissione Europea. Tutto il processo di creazione, validazione e trasmissione dei moduli è gestito on-line mediante il sistema I.M.S.

4 Procedure di revisione del Manuale

Le revisioni al presente Manuale che si dovessero rendere necessarie verranno tempestivamente formalizzate e saranno oggetto di approvazione da parte dell'Autorità di Gestione.


Le revisioni potranno essere previste qualora:

- intervengano modifiche alla normativa comunitaria e/o nazionale di riferimento;
- si renda necessario allineare le procedure di attuazione del POR alle più generali procedure della Regione;
- siano presentate esplicite richieste da parte dei soggetti facenti parte delle Strutture coinvolte nell'attuazione del POR;
- siano introdotte nuove modalità di attuazione del POR atte ad ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi previsti.


Con cadenza annuale l'AdG procederà comunque ad un'analisi della validità delle scelte procedurali adottate sulla base delle "lezioni" tratte dall'esperienza maturata e della coerenza e funzionalità rispetto al contesto attuativo.

ALLEGATI

Diagramma di flusso



Processo, GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ E RECUPERI



Esecuzione recupero

Processo, GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ E RECUPERI

	Soggetti gestori		Beneficiari		Attività di controllo	
	AdG	RdA	Soggetti beneficiari	Gruppo dei verificatori	Atri soggetti	
			↓ CONTINUA			
Comunicazione del versamento effettuato al Responsabile di Asse.		RdA	Beneficiario			Verifica dell'importo versato rispetto a quanto richiesto con decreto di revoca. Verifica che l'importo versato sia comprensivo degli interessi di legge applicati dalla data di notifica del provvedimento di ingiunzione alla data di effettiva restituzione.
Comunicazione all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione dell'avvenuto accreditamento dell'importo dovuto dal beneficiario.	AdG	RdA			AdC	
Monitoraggio delle posizioni debitorie e del Registro Recuperi					AdC	
In caso di mancata restituzione della somma indebitamente percepita avvio dell'iter di escussione della garanzia fidejussoria.		RdA	Beneficiario			
In caso di impossibilità (totale o parziale) di escussione della garanzia fidejussoria, avvio della procedura di riscossione coattiva.		RdA	Beneficiario			
Comunicazione all'Autorità di Gestione dell'avvio delle procedure di riscossione coattiva.	AdG	RdA				
Compensazione ai sensi della l.r. n. 34/1978 di posizioni debitorie a carico del beneficiario con nuove erogazioni su altri progetti del POR, FESR a titolarità del medesimo beneficiario.		RdA	Beneficiario			Verifica delle situazioni debitorie rispetto agli importi erogabili su altri progetti POR, FESR del medesimo beneficiario.
Comunicazione all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione dell'avvenuto compensazione dell'importo dovuto dal beneficiario.	AdG	RdA			AdC	
Monitoraggio delle posizioni debitorie e del Registro Recuperi					AdC	

Esecuzione recupero

Processo: GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ E RECUPERI

	Processo: GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ E RECUPERI					
	Soggetti gestori		Beneficiari			Attività di controllo
	AdG	RdA	Soggetti beneficiari	Gruppo dei verificatori	Altri soggetti	
Esecuzione recupero	<p>Predisposizione e successivo aggiornamento trimestrale delle schede OLAF sul sistema IMS, nel caso in cui l'irregolarità accertata richieda l'obbligo di comunicazione alla Commissione.</p>					<p>Verifica della necessità di segnalazione delle irregolarità rilevate alla Commissione in conformità con il Reg. (CE) 1828/06, art.28, comma 2.</p> <p>Verifica della completezza della scheda OLAF.</p>
	<p>Trasmissione trimestrale, mediante il sistema IMS, all'Autorità di Gestione della scheda OLAF per il successivo inoltro alla Commissione europea.</p>					

**Format di comunicazione per gli Organismi di controllo esterni:
Segnalazioni di irregolarità/frodi - esito delle decisioni assunte**

(Autorità competente)

AL (Organismo esterno di controllo)

e, per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

– Dipartimento per le Politiche Europee

. Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione Europea

nucleorepressionefrodigdf@palazzochigi.it

OGGETTO: Circolare Interministeriale 12 Ottobre 2007.

Segnalazioni di irregolarità/frodi - esito delle decisioni assunte.

Riferimento vs nota n. _____ del ___/___/_____.

Si comunica che questa Autorità ha assunto la seguente decisione:

la segnalazione è stata inserita nel sistema "I.M.S." con il n. identificativo R1681/IT/____/____/____/____,

mantenendo inalterati i dati e le notizie ricevuti;

modificando i seguenti dati/ notizie,

_____, per i seguenti motivi:

_____.

la segnalazione NON è stata inserita nel sistema "I.M.S." per i seguenti motivi:

segnalazione concernente importi sottosoglia - Regg. (CE) 1681/94 art.12 e 1828/06 art. 36;

altro,

_____.

Gruppo firma

Manuale utente IMS - Modulo 1848